REGOLAMENTO (CEE) N. 896/69 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1969

che fissa i prezzi d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969/1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/69 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE, il prezzo d'entrata dei cereali principali deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato sia uguale al prezzo indicativo ; che tale obiettivo è raggiunto quando dal prezzo indicativo vengono detratte : le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg (centro di commercializzazione per il quale è fissato il prezzo indicativo), le spese di trasbordo a Rotterdam nonché un margine di commercializzazione ; che il prezzo indicativo per la campagna 1969/1970 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 764/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969 (3) ;

considerando che i prezzi d'entrata degli altri cereali, per i quali non è fissato un prezzo indicativo, devono essere determinati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, in modo che per i cereali principali loro concorrenti possa essere raggiunto a Duisburg il prezzo indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Per la campagna di commercializzazione 1969/1970 i prezzi d'entrata dei cereali sono fissati come segue :

	Unità di conto per 1.000 kg
Frumento tenero e frumento segalato	104,38
Segala	95,63
Orzo	93,19
Granturco	93,69
Frumento duro	123,13
Avena	87,60
Grano saraceno	88,53
Sorgo e durra	89,93
Miglio	88,53
Scagliola	88,53

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 maggio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 100 del 28. 4. 1969, pag. 2.